



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 273/2019 R.G.

Promossa da [REDACTED]

Contro
[REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

— preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo nei confronti del [REDACTED] ad eccezione del concessionario della riscossione che, però, essendo intervenuto per un credito inferiore a 120.000,00 euro non ha poteri d'impulso dell'odierna azione espropriativa;

- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;
- visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 30/09/2024

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sui medesimi siti internet su cui viene pubblicata l'ordinanza di delega.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Verona, 30/04/2024

Il Giudice dell'Esecuzione
Attilio Burti